Finanziato dall'Unione europea NextGenerationEU

MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA SICUREZZA ENERGETICA

GSE Gestore Servizi Elettrici

PNRR

M2.C2 - Investimento 1.1

SVILUPPO AGROVOLTAICO

DOMANDE FREQUENTI

PUBBLICAZIONE DEL 04/07/2025

FAQ n. 001 **Data di pubblicazione: 04/07/2025**

Per alcuni acquisti è possibile che venga richiesto dai fornitori di effettuare il pagamento di una fattura proforma e, solo successivamente, verrà emessa la fattura reale con l'indicazione del numero di CUP. In questo caso, quando viene effettuato il bonifico, non si è, di fatto, in possesso del numero di fattura reale a cui riferirsi. È questa una prassi accettata? In fase di rendicontazione si può esibire un bonifico anticipato nella cui causale c'è un numero di fattura proforma?

Nella casistica rappresentata, la documentazione attestante il pagamento dovrà recare, unitamente al numero e alla data della fattura proforma, anche tutti gli elementi di tracciabilità previste nelle Linee Guida per i Soggetti Attuatori pubblicate dal MASE, ivi incluso il codice CUP e il riferimento al PNRR. La fattura successivamente emessa dovrà assicurare una chiara tracciabilità e correlazione con i documenti di spesa e/o pagamento già formalizzati.

FAQ n. 002 **Data di pubblicazione: 04/07/2025**

Può il beneficiario del contributo in conto capitale sostenere le spese ammissibili per il tramite di un unico fornitore (EPC Contractor) con un contratto chiavi in mano? In tal caso, le fatture devono esplicitare le singole voci dei costi ammissibili con relativo importo? l'EPC Contractor può essere una società dello stesso gruppo societario del beneficiario?

Qualora il soggetto beneficiario abbia sottoscritto un contratto EPC, la documentazione di spesa e pagamento dovrà recare gli elementi di tracciabilità indicati nelle Linee Guida per i Soggetti Attuatori del MASE ed essere corredata da uno stato avanzamento lavori, ovvero da una descrizione analitica dei singoli servizi, forniture e lavori prestati e del relativo importo, facendo attenzione a includere nei costi richiesti a rimborso esclusivamente le spese funzionali e strettamente necessarie alla realizzazione dell'intervento.
Inoltre, fatto salvo il rispetto della normativa in materia di appalti ove applicabile, l'EPC Contractor può essere rappresentato da una società appartenente al medesimo gruppo societario del beneficiario, a condizione che sia data prova della congruità del costo rispetto alle normali condizioni di mercato attraverso apposite evidenze documentali (ad esempio, perizie e valutazioni tecniche rese da professionisti indipendenti) e sia assicurata la completa tracciabilità delle spese tra le società infragruppo. In termini generali, in base al principio di sana gestione finanziaria secondo il quale ogni spesa pubblica deve essere economica, efficiente, efficace e trasparente, non è ammesso alcun onere che possa anche potenzialmente costituire uno specifico vantaggio per il beneficiario o per una sua società del gruppo ma solo se costituisca un costo esposto o effettivo, puntualmente documentato e tracciabile per l'attuazione del progetto.

FAQ n. 003 **Data di pubblicazione: 04/07/2025**

In riferimento al Capitolo 9, sez. A delle Regole operative DM Agri-voltaico, secondo cui, ai fini del percepimento del contributo in conto capitale, "*sono ammesse solo le spese quietanzate entro la data di entrata in esercizio dell'impianto presente nel sistema agri-voltaico e comunque non oltre il 30 giugno 2026*". A tal riguardo, si chiede di chiarire (A) se siano comunque ammesse le spese quietanzate entro il 30 giugno 2026, anche nel caso in cui la data di entrata in esercizio fosse antecedente a tale termine; ovvero (B) se, nel caso in cui il termine ultimo fosse la data di entrata in esercizio dell'impianto,

se tale data debba essere considerata inclusa (e.g. spese ammissibili in caso di entrata in esercizio il 15 maggio 2025 e spese quietanzate in pari data).

Come riportato nel capitolo 9.A.1 delle Regole Operative, sono ammesse solo le spese quietanzate entro la data di entrata in esercizio dell'impianto, derivandone che sono ammesse anche quelle quietanzate il giorno stesso dell'entrata in esercizio.

FAQ n. 004 **Data di pubblicazione: 04/07/2025**

E' possibile rendicontare spese ammissibili fatturate da soggetti riconducibili al soggetto richiedente (in quanto, a titolo esemplificativo, parte dello stesso gruppo industriale) o, in caso di ATI, dal mandatario, dai mandanti o da soggetti a essi riconducibili?

Riguardo all'ammissibilità delle spese da parte dei componenti dell'ATI non si ravvisano criticità, coerentemente con quanto previsto dalle Regole operative che, al paragrafo 9.A.,1 prevedono che "*Nel caso di ATI è possibile che determinate voci di spesa, tra quelle definite come ammissibili, siano sostenute da uno o più soggetti che compongono l'ATI*".

Con riferimento al tema dell'intercompany, fatto salvo il rispetto della normativa in materia di appalti ove applicabile, il fornitore può essere rappresentato da una società appartenente al medesimo gruppo societario del beneficiario, a condizione che sia data prova della congruità del costo rispetto alle normali condizioni di mercato attraverso apposite evidenze documentali (ad esempio, perizie e valutazioni tecniche rese da professionisti indipendenti) e sia assicurata la completa tracciabilità delle spese tra le società infragruppo. In termini generali, in base al principio di sana gestione finanziaria secondo il quale ogni spesa pubblica deve essere economica, efficiente, efficace e trasparente, non è ammesso alcun onere che possa anche potenzialmente costituire uno specifico vantaggio per il beneficiario o per una sua società del gruppo ma solo se costituisca un costo esposto o effettivo, puntualmente documentato e tracciabile per l'attuazione del progetto.

FAQ n. 005 **Data di pubblicazione: 04/07/2025**

Per la formalizzazione dell'impegno al riconoscimento degli incentivi, è necessario attendere la pubblicazione del provvedimento di concessione citato all'art. 2 dei decreti direttoriali di approvazione delle graduatorie?

No. Nelle more della pubblicazione dei decreti di concessione previsti nell'ambito degli interventi finanziati a valere sul PNRR, l'inserimento in posizione utile nelle graduatorie approvate è da intendersi quale atto costitutivo dell'impegno al riconoscimento della tariffa spettante nonché del contributo in conto capitale, fermo restando quanto previsto dai successivi provvedimenti attuativi (*cfr. art. 7, comma 4 del DM n. 436/2023*).

.

FAQ PUBBLICATE SUL SITO GSE

FAQ KB0017456 **Versione pubblicata il: 29/05/2025**

Quali requisiti devono rispettare i soggetti che redigono le relazioni agronomiche asseverate previste nelle Regole Operative del DM Agrivoltaico?

Le relazioni agronomiche asseverate previste nell'ambito delle regole operative del DM Agrivoltaico devono essere redatte da professionisti in possesso dei requisiti professionali e iscritti a un ordine professionale del settore agrario ovvero ad altri albi professionali aventi competenza in materia agronomica. È possibile rivolgersi anche ai Centri di Assistenza Agricola – CAA a condizione che il professionista che redige e sottoscrive le relazioni sia in possesso dei requisiti sopra indicati.

FAQ KB0016926 **Versione pubblicata il: 25/10/2024**

Posso partecipare al bando Agrivoltaico se sono un "operatore agricolo" che ha registrato un volume di affari annuo inferiore a 7.000,00 euro nell'anno fiscale precedente a quello di partecipazione alle procedure di selezione delle iniziative?

No. Gli "operatori agricoli" che abbiano registrato un volume di affari annuo inferiore a euro 7.000,00 nell'anno fiscale precedente a quello di partecipazione alle procedure di selezione delle iniziative (e siano stati, dunque, esonerati dalla contabilità IVA) non possono partecipare al bando Agrivoltaico. Tale requisito si applica agli "operatori agricoli" che si configurano quale soggetto richiedente ovvero, in caso di ATI, che sono parte dell'associazione temporanea di imprese come risultante dall'atto costitutivo, anche in qualità di mandanti.
Resta inteso che può presentare domanda il soccidario con un volume d'affari inferiore a 7.000,00 euro, a condizione che il valore del relativo contratto di soccida sia superiore a 7.000,00 euro nell'anno fiscale precedente all'anno di partecipazione alle procedure.
Inoltre, le Società agricole di nuova costituzione (2024) o Società che non risultavano quali "operatori agricoli" nell'anno fiscale precedente a quello di partecipazione alle procedure di selezione, non possono partecipare al bando Agrivoltaico.
Sono ugualmente esclusi gli operatori agricoli che, pur essendo esonerati dalla tenuta della contabilità IVA in ragione di un volume di affari inferiore a euro 7.000 nell'anno fiscale precedente a quello di partecipazione alle procedure di selezione, abbiano optato per un diverso regime di tenuta della contabilità IVA.

FAQ KB0017026 **Versione pubblicata il: 21/08/2024**

Di chi deve essere la disponibilità del terreno su cui si realizza il sistema agrivoltaico?

Si specifica che, per poter accedere agli incentivi ai sensi del D.M. n. 436 del 22 dicembre 2023 è necessario che la disponibilità del terreno su cui viene realizzato il sistema agrivoltaico sia attestata da parte del soggetto richiedente.
In caso di ATI (costituita o costituenda) la disponibilità, in fase di iscrizione alle procedure competitive, può essere dimostrata da uno dei soggetti dell'ATI, fermo restando che all'atto dell'entrata in esercizio e per tutta la durata del periodo di incentivazione dell'impianto, la disponibilità del terreno ai fini dello svolgimento dell'attività agricola risulti in capo all'operatore agricolo che svolge le attività di competenza nell'ambito del sistema agrivoltaico.

FAQ KB0016918 **Versione pubblicata il: 25/10/2024**

Quali incentivi sono riconosciuti ai sistemi agrivoltaici?

L'incentivo previsto dal DM Agrivoltaico è composto da un contributo "in conto capitale" nella misura massima del 40% dei costi ammissibili e una tariffa incentivante "in conto esercizio", applicata alla produzione di energia elettrica netta immessa in rete sotto forma di:
-tariffa omnicomprensiva nel caso di impianti di potenza non superiore a 200 kW. In tal caso, il GSE provvede direttamente al ritiro e alla vendita dell'energia elettrica immessa dall'impianto, erogando, sulla produzione netta immessa in rete, una tariffa omnicomprensiva (Contratto TO);
-tariffa incentivante per gli impianti di potenza superiore a 200 kW. L'energia elettrica prodotta resta nella disponibilità del produttore, che provvede autonomamente alla vendita dell'energia immessa. Il GSE calcola la differenza tra la tariffa spettante e il prezzo dell'energia elettrica zonale orario (Contratto Incentivo).
Si precisa che il titolare dell'impianto di potenza non superiore a 200 kW può decidere (esclusivamente in fase di sottoscrizione del contratto) di non avvalersi della tariffa omnicomprensiva e provvedere autonomamente alla vendita sul mercato dell'energia immessa in rete.

FAQ KB0016925 **Versione pubblicata il: 17/06/2025**

È possibile rendicontare spese ammissibili fatturate da soggetti riconducibili al soggetto richiedente o, in caso di ATI, da soggetti riconducibili al mandante e/o ai mandatari, in quanto facenti parte dello stesso gruppo industriale?

Sì, è possibile.
Con riferimento ai rapporti infragruppo (intercompany), fatto salvo il rispetto della normativa applicabile, il fornitore può appartenere allo stesso gruppo societario del beneficiario, a condizione che sia data prova della congruità del costo rispetto alle

normali condizioni di mercato attraverso apposite evidenze documentali. A tal fine è richiesto il ricorso a perizie e valutazioni tecniche redatte da soggetti terzi indipendenti (siano essi professionisti o società specializzate) che non abbiano alcun legame con il gruppo industriale, e che sia assicurata la completa tracciabilità delle spese tra le società del gruppo.
In linea generale, secondo il principio di sana gestione finanziaria secondo il quale ogni spesa pubblica deve essere economica, efficiente, efficace e trasparente, non è ammesso alcun onere che possa anche potenzialmente costituire uno specifico vantaggio per il beneficiario o per una società del gruppo, ma solo se costituisca un costo esposto o effettivo, puntualmente documentato e tracciabile per l'attuazione del progetto.

FAQ KB0017011 **Versione pubblicata il: 29/10/2024**

Ai fini del rispetto dell'obbligo di tracciabilità delle spese sostenute per la realizzazione delle iniziative prima del rilascio del codice CUP, quali informazioni devono essere riportate nelle fatture perchè rientrino tra le spese ammissibili?

In conformità a quanto previsto dalle *Linee Guida per i Soggetti Attuatori*, pubblicate dal MASE, in materia di tracciabilità della spesa la documentazione giustificativa di spesa (ad es. fatture) fornita dal beneficiario in sede di rendicontazione, deve recare almeno le informazioni indicate al paragrafo 9.A.3 delle Regole Operative DM Agrivoltaico.
Con particolare riferimento al "*titolo del progetto ammesso al finanziamento nell'ambito del PNRR*" e al *"riferimento al PNRR"* dovranno essere inseriti nella documentazione giustificativa di spesa, rispettivamente, il codice identificativo rilasciato dal Portale Agrivoltaico (*AGRVXXXXX*) all'atto della presentazione della richiesta di accesso alle procedure competitive e la dicitura "*Progetto finanziato dall'Unione Europea con fondi PNRR M2.C2.I1.1, Sistema agro-voltaico - NextGenerationEU*".
In caso di spese maturate (vale a dire giustificativi di spesa emessi) in data antecedente a quella di assegnazione del CUP al progetto PNRR, ma comunque successiva alla presentazione dell'istanza, purché rientranti tra le voci di spesa ammissibili ai sensi del DM Agrivoltaico, si ritiene sufficiente l'apposizione del codice identificativo rilasciato dal Portale Agrivoltaico in luogo del codice CUP. Il codice CUP dovrà invece essere presente su tutti i documenti giustificativi di spesa e le attestazioni di pagamento emessi in data successiva alla sua attribuzione al progetto.
In caso di spese maturate in data antecedente alla presentazione dell'istanza, laddove ammissibili ai sensi del DM Agrivoltaico, i soggetti beneficiari possono adottare una delle specifiche misure correttive previste dalle *Linee Guida per i Soggetti Attuatori*, cui si rimanda per gli opportuni approfondimenti (paragrafo *4.2.2.1 Elementi preliminari in materia di ammissibilità della spesa*).

FAQ KB0016923 **Versione pubblicata il: 29/10/2024**

È prevista una tolleranza sulla potenza dell'impianto fotovoltaico tra la fase di richiesta e la fase di messa in esercizio dell'impianto stesso?

No. Se la potenza nominale dell'impianto realizzato risultasse minore della potenza nominale ammessa in graduatoria, saranno revocati i benefici di cui al DM Agrivoltaico.
Se la potenza nominale dell'impianto realizzato risultasse maggiore della potenza nominale ammessa in graduatoria, il GSE erogherebbe la tariffa spettante sulla sola quota di energia prodotta netta e immessa in rete imputabile alla potenza nominale ammessa in graduatoria e il valore della tariffa spettante sarà determinato in base al valore di potenza nominale dell'impianto realizzato.

FAQ KB0016924 **Versione pubblicata il: 29/10/2024**

Se il soggetto richiedente, che rientra comunque tra i soggetti di cui all'art. 4 comma 1 del DM Agrivoltaico, esercita come attività secondaria (codice ATECO secondario) l'attività agricola, può fare richiesta di accesso agli incentivi?

Nel caso di soggetti richiedenti di cui all'articolo 4, comma 1, lettera a) è necessario che l'attività agricola risulti come attività prevalente.
Nel caso di ATI, poiché il soggetto richiedente non coincide necessariamente con l'operatore del settore agricolo di cui alla lettera a), non è previsto un controllo sull'attività prevalente di tale soggetto, ma deve essere comunque verificata l'attività prevalente dell'operatore che svolge le attività agricole nell'ambito del sistema agrivoltaico.

FAQ KB0016919 **Versione pubblicata il: 29/10/2024**

Chi può beneficiare degli incentivi previsti dal DM Agrivoltaico?

I soggetti che possono beneficiare degli incentivi sono:
- gli imprenditori agricoli, in forma individuale o societaria anche cooperativa,
- le società agricole,
- i consorzi costituiti tra due o più imprenditori agricoli e/o società agricole comprese le cooperative agricole che svolgono attività di cui all'art. 2135 del codice civile,
- le cooperative o loro consorzi di cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228,
- le associazioni temporanee di imprese agricole,
- le associazioni temporanee di impresa che includono almeno un soggetto agricolo di cui ai punti precedenti.

FAQ KB0017012 **Versione pubblicata il: 25/10/2024**

Nel caso di impianto in possesso di titolo autorizzaztivo\abilitativo valido ed efficace con preventivo di connessione in AT accettato in via definitiva, ma senza codice CENSIMP, è possibile iscriversi alle procedure di selezione del DM Agrivoltaico?
Nel caso di impianti collegati alla rete elettrica in AT che sono in possesso di un titolo autorizzativo/abilitativo alla costruzione e all'esercizio valido ed efficace e del preventivo di connessione accettato in via definitiva, ma per i quali il Gestore di Rete non abbia ancora approvato il piano dei lavori per la connessione per eventuali ampliamenti di stazioni esistenti o realizzazione di nuove stazioni di trasformazione, e che quindi non possano richiedere il codice POD e, di conseguenza, il codice CENSIMP, è possibile iscriversi indicando, in fase di compilazione del Portale Agrivoltaico, un codice CENSIMP fittizio IM_1111111.
Una volta inserito il codice, al click avanti apparirà un messaggio "Attenzione: il codice CENSIMP è già stato inserito per un'altra richiesta inviata", ma consentirà comunque di proseguire nella compilazione della domanda.
Si precisa che tale codice fittizio, utilizzato solamente ai fini dell'accesso agli incentivi nel portale Agrivoltaico, non ha alcuna validità ai fini della registrazione dell'impianto nel portale GAUDI' gestito da TERNA S.p.A.
Nella sezione Dati Tecnici, sarà necessario indicare il codice di rintracciabilità associato al preventivo di connessione dell'impianto agrivoltaico.
Nella sezione Allegati dovrà essere trasmesso il preventivo di connessione accettato con attestazione dell'avvenuto invio della dichiarazione di accettazione al Gestore di Rete (in merito alla tipologia di documentazione richiesta si rimanda all'Allegato B.1 delle Regole Operative, ID A8), oltre ad una nota esplicativa in cui vengano dettagliate le ragioni per cui il Gestore di Rete non è stato in grado di rilasciare il POD ed eventuale documentazione a supporto (da caricare nello slot dell'ID A8).

FAQ KB0017018 **Versione pubblicata il: 29/10/2024**

Che tipo di destinazione d'uso deve avere un terreno su cui viene installato un impianto agrivoltaico?

Non vi è alcuna restrizione sul tipo di destinazione d'uso e accatastamento del terreno, purché al di sotto dell'impianto agrivoltaico ed in generale sul terreno oggetto dell'intervento sia garantita la continuità dell'attività agricola/pastorale per tutta la durata del periodo di incentivazione.

FAQ KB0016916 **Versione pubblicata il: 25/10/2024**

Per accedere agli incentivi previsti dal DM Agrivoltaico, a quale altezza devono essere posizionati i moduli? Come si calcola il valore dell'altezza rispetto al suolo?
L'altezza dei moduli costituenti l'impianto rispetto al suolo deve essere determinata al fine di consentire la continuità delle attività agricole e/o zootecniche anche al di sotto dei moduli fotovoltaici e rispettare, in ogni caso, i valori minimi indicati di seguito:
- 1,3 metri nel caso di svolgimento di attività zootecnica;
- 1,3 metri nel caso nel caso di impianti agrivoltaici che prevedono l'installazione di moduli fotovoltaici in posizione verticale fissa;
- 2,1 metri nel caso di svolgimento di attività colturale;
- 2,1 metri nel caso di svolgimento di attività mista, colturale e zootecnica.

L'altezza minima dei moduli fotovoltaici rispetto al piano di campagna è misurata dal bordo inferiore dei moduli posizionati sulle strutture di sostegno. In caso di moduli fotovoltaici installati su qualsiasi fattispecie di struttura di sostegno a inseguimento, l'altezza minima dei moduli rispetto al piano di campagna è misurata dal bordo inferiore del modulo fotovoltaico collocato alla massima inclinazione tecnicamente raggiungibile.

FAQ KB0016909 **Versione pubblicata il: 29/05/2024**

Quali figure professionali possono svolgere le attività professionali previste nella fase di monitoraggio delle iniziative e nelle attività di verifica e controllo indicate nelle regole operative?
Le figure professionali abilitate a svolgere le attività professionali previste nell'ambito del monitoraggio delle iniziative e nelle attività di verifica e controllo sono tutte quelle a ciò deputate in termini di legge, in possesso dei requisiti professionali e iscritti a ordini professionali aventi competenza in materia.

FAQ KB0017015 **Versione pubblicata il: 29/10/2024**

Sono cumulabili gli incentivi previsti dal DM Agrivoltaico con quelli previsti dal DM Transizione 5.0?

No, gli incentivi del DM Agrivoltaico non possono essere cumulati con gli incentivi previsti dal DL Transizione 5.0 in quanto gli incentivi previsti dal DM Agrivoltaico non sono cumulabili con altri incentivi pubblici o regimi di sostegno comunque denominati, tra i quali sono annoverabili anche le agevolazioni fiscali (e.g. Detassazione del reddito di impresa o crediti di imposta) riconducibili a misure agevolative di carattere generale attribuite al contribuente con finalità di ausilio finanziario per scopo di incentivi.

FAQ KB0017008 **Versione pubblicata il: 29/10/2024**

Nel caso d'impianto con provvedimento favorevole di valutazione ambientale (VIA), è possibile iscriversi alle procedure di selezione ai sensi del D.M. Agrivoltaico senza codice CENSIMP?
Nel caso di impianti che partecipino alle procedure di selezione con il provvedimento favorevole di valutazione di impatto ambientale è possibile iscriversi indicando, in fase di compilazione del Portale Agrivoltaico, un codice CENSIMP fittizio IM_1111111.
Dopo aver inserito tale codice, al click avanti apparirà il seguente messaggio: "Attenzione: il codice CENSIMP è già stato inserito per un'altra richiesta inviata", ma il sistema consentirà di proseguire nella compilazione della domanda.

Si precisa che tale codice fittizio, utilizzato solamente ai fini dell'accesso agli incentivi nel portale Agrivoltaico, non ha alcuna validità ai fini della registrazione dell'impianto nel portale GAUDI' gestito da TERNA S.p.A.
Nella sezione "Dati Tecnici", sarà necessario indicare il codice di rintracciabilità associato al preventivo di connessione dell'impianto agrivoltaico e nella sezione "Allegati" dovrà essere trasmesso il preventivo di connessione accettato con attestazione dell'avvenuto invio della dichiarazione di accettazione al Gestore di Rete.
In merito alla tipologia di documentazione richiesta si rimanda alle Regole Operative D.M. Agrivoltaico Allegato B.1 - ID A8 Preventivo di connessione.

FAQ KB0017016 **Versione pubblicata il: 29/10/2024**

Se il progetto d'impianto agrivoltaico è autorizzato per 500 MW e la potenza nominale dell'inverter è minore, posso partecipare alla procedura indicando la potenza dell'inverter? Per indicare tale potenza è necessaria una variante al titolo autorizzativo?

Ai fini dell'iscrizione alle procedure competitive è necessario dichiarare la potenza nominale dell'impianto agrivoltaico, determinata dal minor valore tra la somma delle singole potenze nominali di ciascun modulo fotovoltaico facente parte del medesimo impianto, misurate alle condizioni STC (Standard Test Condition) e la potenza nominale del gruppo di conversione cc/aa, come definite dalle pertinenti norme del Comitato Elettrotecnico Italiano (CEI), espressa in kW.
Il dato di potenza nominale è riscontrabile dalla documentazione tecnica inclusa nel titolo autorizzativo (ad.es. progetto autorizzato, schema elettrico unifilare, ecc.), all'interno del quale sono presenti tutte le informazioni relative alla potenza dell'impianto, in particolare:
- Potenza dei singoli moduli fotovoltaici;
- Potenza dell'inverter;
- Potenza di connessione;
- Potenza di picco dell'impianto agrivoltaico.

Non vi è motivo di esclusione se la potenza nominale dichiarata in fase di iscrizione differisce, pertanto, dalla potenza presente sul titolo autorizzativo, ma comunque riscontrabile dalla documentazione tecnica dello stesso.
Nel caso di potenza realizzata inferiore rispetto alla potenza nominale dichiarata in fase di iscrizione è prevista la revoca degli incentivi.

FAQ KB0016920 **Versione pubblicata il: 29/10/2024**

Chi è il soggetto richiedente?

Il soggetto richiedente è il soggetto che presenta la richiesta di accesso agli incentivi previsti dal DM Agrivoltaico e può essere:
a. un operatore del settore agricolo;
b. un'associazione temporanea di imprese che includa almeno un operatore del settore agricolo.
Nel caso di ATI il soggetto richiedente è rappresentato dal mandatario nei rapporti con il GSE.
Il soggetto richiedente e, in caso di ATI il mandatario, coincide con il soggetto produttore come definito all'appendice A capitolo 20 delle Regole Operative del DM Agrivoltaico.

FAQ KB0016912 **Versione pubblicata il: 29/10/2024**

Quali sono le tariffe incentivanti di riferimento?

Le tariffe incentivanti di riferimento variano in base alla potenza dell'impianto agrivoltaico presente nel sistema. In caso di impianti con potenza fino a 300 kW, la tariffa di riferimento è 93 €/MWh.
In caso di impianti con potenza superiore a 300 kW la tariffa di riferimento è 85 €/MWh. Per la determinazione della tariffa di riferimento si considera la potenza nominale cumulata.

FAQ KB0016910 **Versione pubblicata il: 29/10/2024**

È possibile, per la medesima iniziativa, beneficiare degli incentivi previsti dal DM Agrivoltaico e accedere allo scambio sul posto o al ritiro dedicato?

No. Gli incentivi previsti dal DM Agrivoltaico sono alternativi alle modalità di ritiro dell'energia gestiti dal GSE tramite i meccanismi di ritiro dedicato e scambio sul posto.
Pertanto, con l'ammissione al meccanismo Agrivoltaico saranno risolti di diritto i contratti di ritiro dedicato e di scambio sul posto eventualmente già stipulati.

FAQ KB0016922 **Versione pubblicata il: 29/10/2024**

Che cos'è la data di entrata in esercizio commerciale?

La data di entrata in esercizio commerciale è la data, dichiarata dal soggetto richiedente, a decorrere dalla quale ha inizio il periodo di incentivazione.
Nel caso in cui, a valle dell'entrata in esercizio dell'impianto agrivoltaico si intenda realizzare un periodo di avviamento e collaudo, della durata massima di 6 mesi, la data di entrata in esercizio commerciale corrisponde alla data di conclusione di detto periodo.

Nel caso in cui non si intenda realizzare il periodo di avviamento e collaudo, la data di entrata in esercizio commerciale coincide con la data di entrata in esercizio dell'impianto.

FAQ KB0017017 **Versione pubblicata il: 25/10/2024**

Quando si configura il conflitto di interesse di cui il titolare effettivo deve dichiarare l'assenza?

Il conflitto di interesse riguarda l'eventuale sussistenza di rapporti finanziari/economici/di lavoro intercorrenti tra il titolare effettivo e l'Amministrazione/Ente esterno delegato alla procedura (MASE e GSE) o eventuali legami personali con i dipendenti e/o dirigenti di questi ultimi.

FAQ KB0017014 **Versione pubblicata il: 25/10/2024**

Un impianto incentivato ai sensi del DM Agrivoltaico può far parte di una configurazione di cui al DM CACER?

Sì. Un impianto agrivoltaico, parte di un sistema agrivoltaico che ha accesso agli incentivi previsti dal DM Agrivoltaico può far parte di una delle configurazioni previste dal DM CACER. In tal caso, avrebbe diritto al solo contributo per la valorizzazione dell'energia elettrica autoconsumata definito annualmente dall'ARERA e relativo alla tariffa di trasmissione a cui può aggiungersi un contributo relativo alle tariffe di distribuzione e alle perdite di rete, ma non potrà beneficiare degli incentivi previsti dal DM CACER.

FAQ KB0017388 **Versione pubblicata il: 03/04/2025**

Posso partecipare alla riapertura dei termini del bando Agrivoltaico se sono un "operatore agricolo" con un volume di affari annuo inferiore a 7.000,00 euro nell'anno fiscale precedente a quello di partecipazione alle procedure competitive?

No. Gli "operatori agricoli" che abbiano registrato un volume di affari annuo inferiore a euro 7.000,00 nell'anno fiscale precedente a quello di partecipazione alle procedure di selezione delle iniziative (e siano stati, dunque, esonerati dalla contabilità IVA) non possono partecipare al bando Agrivoltaico. Tale requisito si applica agli "operatori agricoli" che si configurano quale soggetto richiedente ovvero, in caso di ATI, che sono parte dell'associazione temporanea di imprese come risultante dall'atto costitutivo, anche in qualità di mandanti.
Resta inteso che può presentare domanda il soccidario con un volume d'affari inferiore a 7.000,00 euro, a condizione che il valore del relativo contratto di soccida sia superiore a 7.000,00 euro nell'anno fiscale precedente all'anno di partecipazione alle procedure.
Inoltre, le Società agricole di nuova costituzione (2025 per la riapertura dei termini del bando agrivoltaico ai sensi del DD del MASE n. 123 del 27/03/2025) o Società che non risultavano quali "operatori agricoli" nell'anno fiscale precedente a quello di partecipazione alle procedure di selezione, non possono partecipare al bando Agrivoltaico.
Sono ugualmente esclusi gli operatori agricoli che, pur essendo esonerati dalla tenuta della contabilità IVA in ragione di un volume di affari inferiore a euro 7.000 nell'anno fiscale precedente a quello di partecipazione alle procedure di selezione, abbiano optato per un diverso regime di tenuta della contabilità IVA.

FAQ KB0016917 **Versione pubblicata il: 29/10/2024**

Cosa succede se non si rispetta il requisito dell'altezza minima dei moduli totalmente o parzialmente?

Nel caso in cui l'altezza dei moduli non venga rispettata per la totalità dell'impianto, non si ha diritto al riconoscimento degli incentivi previsti dal DM Agrivoltaico (contributo in conto capitale e tariffa incentivante).
Nel caso in cui invece solo alcune porzioni dell'impianto non rispettino il requisito dell'altezza minima, tali porzioni andranno considerate come sezioni non incentivate dell'impianto e dovranno essere dotate di un contatore dedicato alla rilevazione separata dell'energia prodotta.
L'energia prodotta da tali porzioni d'impianto, non incentivata, rimarrà nella disponibilità del soggetto beneficiario. In questi casi, il valore della potenza d'impianto che rileva per la definizione del valore della tariffa di riferimento è il valore della potenza nominale della sezione/delle sezioni che rispetta/rispettano i requisiti dell'altezza minima (oltre a tutti gli altri requisiti previsti dal DM Agrivoltaico per l'accesso agli incentivi previsti).
Rispetto al contributo in conto capitale, le sezioni d'impianto che non rispettano il requisito dell'altezza minima non concorreranno alla definizione delle spese sostenute per la realizzazione dell'intervento.

FAQ KB0017019 **Versione pubblicata il: 29/10/2024**

È possibile modificare durante il periodo di incentivazione ventennale la tipologia contrattuale da Tariffa omnicomprensiva a Incentivo o viceversa per iniziative con impianti di potenza non superiore a 200 kW di potenza?

No, non è prevista la possibilità di modificare la tipologia contrattuale nel corso del periodo di incentivazione. L'opzione può essere esercitata esclusivamente nell'ambito delle operazioni di stipula del contratto.

FAQ KB0017013 **Versione pubblicata il: 29/10/2024**

Sull'energia incentivata dall'impianto fotovoltaico, è previsto un onere o corrispettivo GSE a carico del Soggetto Beneficiario?
Sì, è previsto un corrispettivo di gestione pari a 0,50 €/MWh applicato all'energia incentivata.
Il GSE rende disponibile a ciascun soggetto beneficiario la fattura relativa a tali oneri gestionali i cui importi sono maggiorati dell'IVA, se dovuta. L'importo fatturato è oggetto di compensazione sugli incentivi che verranno erogati al soggetto beneficiario.

FAQ KB0016913 **Versione pubblicata il: 29/10/2024**

È possibile modificare la data di entrata in esercizio commerciale dell'impianto?

Sì, successivamente all'attivazione del contratto, il soggetto beneficiario ha la facoltà di modificare, entro 180 giorni dall'entrata in esercizio dell'impianto e per una sola volta, la data di entrata in esercizio commerciale riportata nel provvedimento di accoglimento. Decorso il suddetto termine di 180 giorni, la funzionalità per richiedere l'aggiornamento della data di entrata in esercizio commerciale viene disabilitata.

La richiesta di aggiornamento, opportunamente sottoscritta e corredata dal documento di identità del sottoscrittore, deve essere trasmessa esclusivamente tramite Portale informatico.

Il GSE, in caso di esito positivo della valutazione della richiesta, rende disponibile tramite il Portale Agrivoltaico l'addendum contrattuale contenente la modifica della data di entrata in esercizio commerciale.

FAQ KB0016914 **Versione pubblicata il: 25/10/2024**

Quanto dura il periodo di incentivazione agrivoltaico?

Il periodo di incentivazione dura 20 anni dalla data di entrata in esercizio commerciale dell'impianto.

FAQ KB0016921 **Versione pubblicata il: 29/10/2024**

Sono previsti dei fattori correttivi delle tariffe incentivanti per tenere conto dei diversi livelli di producibilità degli impianti in base alla loro localizzazione?

Sì. Il DM Agrivoltaico prevede fattori correttivi pari a 4 €/MWh se l'impianto è realizzato nelle Regioni del centro Italia (Lazio, Umbria, Marche, Toscana, Abruzzo) e 10 €/MWh se l'impianto è realizzato nelle Regioni del Nord Italia (Emilia Romagna, Liguria, Piemonte, Lombardia, Valle D'Aosta, Veneto, Trentino Alto Adige, Friuli Venezia Giulia).